REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO l'art. 5 L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la nota n.31015 del 29/08/2016, assunta al prot. n. 16949 del 07/09/2016 di questo Assessorato - Dipartimento Urbanistica, con cui il Comune di Giarre ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.R.G. per cambio destinazione urbanistica di un'area di proprietà della ditta "Centro Prove Revisioni e Collaudi s.r.l." da Zona "E" e minima parte "B5" a Zona "D2", adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/16;

VISTA la nota prot. n.18758 del 04/10/2016 con cui questo Dipartimento ha richiesto al Comune

integrazioni documentali;

VISTA la nota n.36930 del 13/10/2016, assunta al prot. n. 20116 del 24/10/2016 di questo Assessorato - Dipartimento Urbanistica, con cui il Comune di Giarre ha trasmesso parte di quanto richiesto;

VISTA la nota n. 21393 del 09/11/2016, con cui questo Dipartimento ha reiterato la richiesta di integrazione atti;

VISTA la nota prot. n. 41711 del 17/11/2016, acquisita al protocollo di questo DRU al n. 22316 del 22/11/2016 di questo Assessorato - Dipartimento Urbanistica, con cui il Comune di Giarre ha trasmesso quanto richiesto;

VISTA la nota prot. n. 24478 del 28/12/2016, con cui questo Dipartimento ha notificato al Comune di Giarre, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 10/91, introdotto dall'art. 23 della L.R.17/04, il voto n. 35/2016 del Consiglio Regionale Urbanistica, nonché la proposta di parere n. 03/U.O. 4.1-Serv.4/DRU del 30/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 543 del 05/01/2017, acquisita al prot. generale ARTA- DRU al n.515 del 12/01/17, con cui l'Area III Attività Tecnica del Comune di Giarre ha controdedotto al voto C.R.U. n. 35 del 07/12/2016;

VISTO il voto CRU n.38 del 08/02/17 nonché la proposta di parere n.1/U.O. 4.1-Serv.4/DRU del 30/01/17 in merito alle controdeduzioni del Comune di Giarre;

VISTO il provvedimento di diniego del Dipartimento Urbanistica, prot. n. 3594 del 28/02/17, con cui la variante proposta è stata respinta;

VISTA la nota prot. n.14062 del 19/04/17, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 7653 del 02/05/17, con cui il Comune ha chiarito la regolarità della C.E. n. 2076 del 20/02/2002, relativa alla "Sagoma A", in quanto la stessa ricadeva in zona B5 del previgente Programma di Fabbricazione e non in zona agricola e, contestualmente, ha presentato osservazioni al provvedimento di diniego;

VISTA la nota prot. n. 9089 del 25/05/17, con cui questo Dipartimento ha rigettato le ulteriori osservazioni al provvedimento di diniego, in quanto le stesse erano già state oggetto di

valutazioni da parte di questo Ufficio e del Consiglio Regionale dell'Urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 20865 del 12/06/17, con cui il Comune ha trasmesso a questo Dipartimento la propria nota prot. n. 17973 del 19/05/17, inviata alla Ditta "Centro Prove Revisioni e Collaudi", con cui, a seguito di parere legale, era stata disposta l'archiviazione del procedimento per l'annullamento in autotutela, già disposto dal medesimo Comune con foglio prot. n. 9193 del 13/03/17;

VISTA la nota prot. n. 40142 del 23/10/17, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 19429 del 26/10/17, con cui il Comune di Giarre ha richiesto il riesame della variante in oggetto menzionata in quanto "sono venuti meno tutti i presupposti che hanno determinato il diniego del

28/02/2017":

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/16 avente per oggetto: "Adozione variante urbanistica da Zona "E" e minima parte "B5" a Zona "D2" relativa ad un'area sita in via Arciprete Patanè 28 distinta in Catasto al Foglio 58 particelle 1086-1142-1041-1099 P.E. 85/2015 (Proposta di Deliberazione n.09 del 16.12.2015 - III Area Attività Tecniche)";

VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre

1978:

VISTA l'attestazione a firma del Segretario del Comune di Giarre, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicità, ai sensi dell'art.3 LR 71/78, degli atti inerenti la variante di che trattasi, attestante che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso la Deliberazione

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n. 93355 del 05/06/2015,

reso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;

VISTO il D.A. n. 461/GAB del 09/10/2015, con cui la variante urbanistica è stata esclusa dalla

procedura di VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 20776 del 17/11/2017, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 09 del 15/11/2017, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Il Comune di Giarre, in atto, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.Dir. n. 19/D.R.U. del 18/01/2005.

Con Deliberazione Consiliare n. 61 del 28/08/2014, è stato adottato lo Schema di Massima della Revisione Generale del P.R.G..

Si reputa poter ritenere regolari gli atti e la procedura attivata dal Comune.

L'Ufficio del Genio Civile di Catania ha dato parere favorevole ai sensi dell'art.13 della L.n.64/74.

Con provvedimento D.A. n.461/GAB del 09/10/2015 dell'A.R.T.A., ai sensi del D.Lgs n.152/2006, la variante di che trattasi è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A.S..

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla Relazione Tecnica, si evince quanto di seguito

esposto:

La variante proposta consiste nel cambio di destinazione urbanistica di un lotto di terreno di proprietà della ditta "Centro Prove Revisioni e Collaudi s.r.l.", esteso mq. 16.860,00 circa, da zona "E" e per una minima parte a zona "B5" a Z.T.O. "D2" - Artigianale-commerciale-terziaria.

L'area risulta censita al Catasto Terreni al Fg. 58, partt. nn. 1086 - 1142 - 1041 - 1099 ed è ubicata

in Via Arciprete Patanè n. 28, frazione "Macchia".

La variante urbanistica scaturisce da una richiesta avanzata al Comune di Giarre, da parte della ditta proprietaria, in considerazione che fin dal 1999, nei manufatti realizzati viene svolta l'attività di "Centro Revisioni e Collaudi di automezzi" e nasce, così come specificato nella proposta di deliberazione "dall'esigenza di adeguamento agli obblighi imposti dalla normativa vigente nel settore della revisione e collaudi veicoli".

L'ambito territoriale interessato dalla variante, ricade in un contesto antropizzato, l'area risulta accessibile dai principali assi stradali SP118 e SP5i, lo svincolo autostradale più vicino (A18 Catania-

Messina) si trova a ca 1 Km dall'area.

L'area che ha perso, da tempo, la vocazione agricola, è di proprietà della Ditta ed è utilizzata da un ventennio circa per la attività di revisione e collaudo di automezzi. Tale area è stata approvata dall'Ufficio provinciale M.C.T. di Catania a seguito di sopralluogo del 18/11/1999.

Inoltre, la Ditta ha stipulato, in data 31/01/2000, una convenzione con il Comune di Giarre che si avvale "per il pubblico servizio di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi dei locali e delle

attrezzatura del "Centro Prove Revisioni e Collaudi srl".

In prossimità del margine orientale del lotto, confinante con l'autostrada A18 Catania-Messina, sussiste un vincolo di inedificabilità, imposto dal vigente PRG, (fascia di rispetto autostradale) oggi pari a 60 m. Tale fascia di rispetto, in osservanza al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 16/12/1992 n. 495) è stata rimodulata con una estensione della fascia di 30 m., così come indicato nella Tavola 5 della variante in argomento.

Le CC.EE. illeggittime non sono più annullabili in ragione del tempo trascorso dal loro rilascio.

Considerazioni

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:

- le CC.EE. rilasciate dal Comune nel 1997 e nel 2006, illegittime, non possono essere annullate dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art.53 L.R. 71/78, in quanto sono trascorsi più di 10 anni dal loro rilascio, né dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 21 nonies L. n.241/90, in quanto sono trascorsi più di 18 mesi dal loro rilascio e pertanto il contesto urbanistico appare, ad oggi, "cristallizzato" e non è possibile il ripristino nei termini di legge né ricorrerebbero motivi di pubblico interesse all'annullamento di tali CC.EE.;
- il lotto in esame è inserito in una vasta area altamente edificata ed è servito da un'adequata viabilità:
- l'area di che trattasi è destinata dallo Schema di Massima, approvato con Consiliare n. 61 del 28/08/2014, a zona "D- Artigianale-commerciale-direzionale" e pertanto appare manifesta la volontà dell'Amministrazione Comunale nel destinare l'area di che trattasi a zona "D":
- l'area è utilizzata dalla Ditta richiedente da circa un ventennio e risulta, per la sua ubicazione. ottimale per l'attività di revisione e collaudo di automezzi, così come valutato dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione di Catania.

Per quanto sopra si ritiene che sia poco conducente perseverare nella reiezione della variante, stante la valenza dell'attività svolta che ha acquisito l'approvazione della M.C.T. di Catania e che è qualificabile quale servizio pubblico.

ATAY HAM A I.

Pertanto questa U.O. 4.1- Serv.4/DRU è del

Parere che la variante al P.R.G. del Comune di Giarre adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/16 avente per oggetto:" Adozione Variante urbanistica da ZTO "E" e in minima parte "B5" a Zona "D2" relativa ad un'area sita in via Arciprete Patanè 28 distinta in catasto al Foglio 58 particelle 1086-1142-1041-1099- P.E.85/2015 (Proposta di Deliberazione n.09 del 16/12/2015 -III Area Attività Tecniche)" sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.71/78.>>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 67 del 07/02/18, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere le proposta di parere dell'ufficio che forma parte integrante del presente voto.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n. 9/U.O.4.1/S4/DRU del 15/11/2017 che costituisce parte integrante del presente voto. è del

Parere

che la variante proposta dal Comune di Giarre, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25/1/2016 sia meritevole di approvazione e che pertanto l'area individuata in catasto al foglio n. 58 particelle 1086-1142-1041-1099 possa assumere la destinazione di zona D2 da attuare secondo le prescrizioni delle relative NTA vigenti.>>

RITENUTO di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 67 del 07/02/18 assunto con riferimento alla proposta dell'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU n. 09 del 15/11/2017;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 67 del 07/02/18, è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Giarre.

adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/16.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) Delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/16 di adozione della variante al P.R.G.

2) Proposta di parere n. 09 del 15/11/2017 resa dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU

3) Voto n. 67 del 07/02/18 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica

Elaborati tecnici:

4) Relazione Tecnica

5) Tav.1 Inquadramento dell'area

6) Tav.2 Carta dei vincoli

7) Tav.3 Inquadramento urbanistico

8) Tav.4 Planimetria stato di fatto

9) Tav.5 Tavola dello stato di fatto; Tavola di progetto

10) Studio geologico

ART.3) Il Comune di Giarre dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente decreto.

ART.4) Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.5) Ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42 e ss.mm.ii, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.6) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n° 21 il presente decreto è pubblicato sul sito

RIGENTÉ GENERALE

Wahni Salerno

istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo,

,1 5 MAR. 2018